

**LINEE GUIDA PER LA TUTELA
DEI MINORI E DEGLI ADULTI VULNERABILI**

PRESENTAZIONE

“Amerò Dio con tutto il cuore perché egli fu il primo ad amarmi e procurerò che il mio amore sia di opere e non di parole o di sterili affetti”¹.

La ricchezza dell’umanità di Madre Annunciata, fondatrice della congregazione delle Suore Dorotee di Cemmo, e la sua personalità equilibrata “si comprendono solo alla luce dell’esperienza spirituale di quel Dio che l’ha amata per primo e a cui è stata sempre generosamente fedele”².

Infatti, fino agli ultimi giorni della sua vita il suo pensiero e il suo impegno costante furono rivolti alla comunità religiosa e alle giovani³ che il Signore le aveva affidato: “Fatevi sante operando molto bene tra le giovani a voi affidate”⁴.

Sull’esempio di Madre Annunciata, quindi, “la nostra animazione è soprattutto un particolare stile di presenza educativa nella missione che la Chiesa ha di evangelizzare. Si caratterizza come amicizia evangelica”⁵.

Secondo il nostro stile di animazione “la testimonianza che Cristo risorto è il Signore della vita si traduce in impegno educativo. Il nostro educare è volto a trasformare il mondo promuovendo il senso dell’esistenza con i suoi valori, tra le generazioni nuove, e suscitando animatrici cristiane che, una volta evangelizzate, si facciano loro pure evangelizzatrici”⁶.

Nondimeno Madre Annunciata fu attenta alle diverse situazioni di fragilità e

¹ E. Girelli, *Madre Annunciata Cocchetti*, Suore di S. Dorotea da Cemmo, pp. 19-29.

² *Cammino di formazione*, Linee per un progetto formativo, Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo, p. 15.

³ A. Zucchetti, *Il pane sul muricciolo*, ed. Ancora 2009, p. 211 «Conosceva il segreto di “incoraggiare le timide, di tollerare le deboli e difettose e di prodigare cure veramente materne a sollievo di ogni loro bisogno spirituale e corporale”. In certi casi eccezionali e straordinari, con buon giudizio, sapendo discernere il diverso modo da tenersi secondo l’indole delle persone, giungeva “fino alle tenerezze del materno amore, quando ciò vedesse necessario od opportuno al maggior bene delle anime”».

⁴ E. Girelli, *Madre Annunciata Cocchetti*, Suore di S. Dorotea da Cemmo, pp. 120-121.

⁵ *Cammino di Emmaus*, Progetto Apostolico, Suore Dorotee da Cemmo 1988, p. 12.

⁶ Idem, p. 10.

vulnerabilità del tessuto sociale del suo tempo e dei luoghi nei quali il Signore la chiamò a svolgere la sua missione di educazione cristiana: la grande povertà materiale e morale, la mancanza di istruzione, la difficile situazione della donna⁷ spesso oggetto di violenza domestica⁸.

Anche nelle relazioni comunitarie si dedicò con cura materna a favorire un clima di comprensione e rispetto: la sua era una comunità radicata “sulle orme dei consigli evangelici e animata dallo spirito di vera carità che fa di tutte un sol cuore”⁹. Inoltre, “esercitando l’ufficio di Superiora non dimenticava mai di essere Madre. Sempre calma, sempre sorridente e infaticabile, pensava a tutto, si prestava in aiuto a tutte e guidava le sue figlie con saggezza e discrezione”¹⁰.

Oggi, la congregazione da lei fondata, fedele ai valori evangelici¹¹, al proprio carisma educativo, alle indicazioni della Chiesa¹² e ai documenti pubblicati dalle diverse commissioni incaricate di riflettere intorno alla realtà degli abusi, si impegna a prevenire ogni tipo abuso e a custodire e tutelare il bene dei minori e quello degli adulti vulnerabili.

Per questo le presenti ***Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili dell’Istituto Suore di Santa Dorotea di Cemmo*** intendono porsi, prima di tutto, come strumento utile per prevenire ogni forma di abuso e orientare l’azione educativa di coloro che sono presenti a vario titolo nelle opere dell’Istituto e non, al fine di promuovere nella formazione iniziale e in quella permanente delle suore e degli operatori pastorali una “cultura della tutela”¹³ che aiuti anche a discernere, secondo i valori evangelici di giustizia e verità¹⁴, i passi da intraprendere in caso di abuso. Nel vivere questo impegno personale e comunitario, ognuno, suora o laico, senta di essere sempre accompagnato dalla preghiera e dall’intercessione di Madre Annunciata.

⁷ E. Girelli, *Madre Annunciata Cocchetti*, Suore di S. Dorotea da Cemmo, p. 96, “Dove sono giovani a noi affidate bisogna tenere sempre gli occhi aperti”.

⁸ E. Girelli, *Madre Annunciata Cocchetti*, Suore di S. Dorotea da Cemmo, p. 88.

⁹ Idem, p.81; RdV n. 58.

¹⁰ Idem, p. 82; Idem n. 137 e 138.

¹¹ Matteo 18, 1-14.

¹² *Lettera del Santo Padre Francesco al popolo di Dio*, 20 agosto 2018; *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, 2023.

¹³ A cura di Unione Internazionale delle Superiori Generali, Unione dei Superiori Generali, Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, *Per una cultura della cura e della protezione. Nuove sfide per la vita consacrata*, ed Paoline 2022.

¹⁴ *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, 2023.

1. OBIETTIVO E DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Le presenti **Linee guida** offrono orientamenti di tipo preventivo, da adottare all'interno delle nostre comunità e opere da parte di tutti coloro che formano la comunità educante/pastorale/assistenziale: suore, laici/laiche con diverse responsabilità.

Questi orientamenti sono ordinati al bene dei minori e degli adulti vulnerabili e intendono promuovere un'esperienza comunitaria/educativa/pastorale/assistenziale sempre più capace di favorire processi positivi e trasparenti per la cura e la crescita integrale della persona.

Il presente documento è indirizzato ai membri dell'Istituto, alle candidate in formazione, ai laici e laiche (dipendenti e volontari) che collaborano con l'Istituto in attività destinate a minori e adulti vulnerabili.

Per quanto non presente in queste **Linee guida**, si faccia riferimento al **Quadro delle linee guida della Commissione Pontificia per la tutela dei minori** e alle **Linee Guida delle Conferenze Episcopali** degli Stati dove siamo presenti.

Tali orientamenti, per quanto riguarda le suore e le candidate in formazione, sono da ritenersi validi anche negli ambienti al di fuori delle opere e case dell'Istituto in cui, a vario titolo, esse siano presenti.

2. PRINCIPI GUIDA

2.1 Le presenti **Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili**¹⁵ si ispirano ai seguenti principi:

- Massima attenzione all'emergere di casi di abuso su minori e adulti vulnerabili e alla prevenzione degli stessi;
- Tutela e protezione degli interessi dei minori e degli adulti vulnerabili;
- Garanzia di sicurezza e protezione per coloro che hanno subito un abuso;

¹⁵ Secondo il Motu Proprio di Papa Francesco *Vos estis lux mundi*, «si intende per “minore”: ogni persona avente un'età inferiore a diciott'anni o per legge a essa equiparata; “persona vulnerabile”: ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa» (PAPA FRANCESCO, Motu Proprio *Vos estis lux mundi*, Roma, 7 maggio 2019, art. 2, §2).

Per una ulteriore definizione, in particolare di “persona vulnerabile”, si veda anche A. Deodato, A. Cencini, G. Gottfried, *Le ferite degli abusi*, Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI, p. 20. “Adulto vulnerabile è una persona di ambo i sessi che, pur avendo raggiunto la maggiore età, non è in condizione di decidere con consapevolezza, libertà e responsabilità dei propri atti e di quelli altrui, a causa di limitazioni di natura psichica o fisica, temporanee o permanenti”.

Si veda anche nel Codice di Diritto Canonico il canone 1395, § 1-5.

- Condivisione della responsabilità, al fine di proteggere i minori e gli adulti vulnerabili;
- Necessità e possibilità per tutte le persone citate (cfr. paragrafo 1) di avere una adeguata formazione, al fine di offrire risposte precise che creino fiducia in riferimento a questioni specifiche circa la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili.
- Analisi e approfondimento dei fattori che favoriscono gli abusi e accompagnamento delle persone che se ne fossero rese responsabili.

2.2 La tutela è responsabilità di tutti

La protezione dei minori e degli adulti vulnerabili è intesa a tutelare e promuovere la loro dignità e il loro benessere fisico, psichico e spirituale. Tutti gli educatori e operatori delle nostre opere o attività pastorali in quanto adulti (siano essi suore, dipendenti o volontari) si assumono questa responsabilità, anche attraverso la sottoscrizione del **Modulo di adesione all'impegno per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili dell'Istituto Suore di Santa Dorotea di Cemmo** (cfr. Allegato 3).

Nondimeno è necessario richiamare ai relativi doveri e alle relative responsabilità personali anche coloro che, pur essendo ancora minorenni, operano o collaborano nelle nostre realtà¹⁶.

Tutelare e promuovere il benessere dei minori e degli adulti vulnerabili – in particolare proteggerli da qualunque cosa possa arrecare loro danno – è frutto del coordinamento delle varie agenzie educative, delle suore e dei professionisti e volontari chiamati a intervenire nell'azione educativa – scolastica, assistenziale o pastorale – secondo i diversi ruoli e competenze.

Tutti gli esseri umani hanno, infatti, bisogni e diritti:

- il bisogno di cura fisica e di attenzione alla persona
- il bisogno di essere incoraggiati intellettualmente
- il bisogno di essere amati e di sentirsi al sicuro
- il bisogno di contatti sociali e relazioni
- il diritto a che i loro bisogni vengano riconosciuti e tutelati
- il diritto di essere protetti dall'abbandono, dall'abuso e dallo sfruttamento

¹⁶ Si tratta di minori che operano volontariamente nelle nostre realtà o in questi ultimi anni all'interno dei percorsi PCTO.

- il diritto di essere protetti dalla discriminazione
- il diritto di essere trattati come persona riconosciuta nella propria dignità.

3. DEFINIZIONE DI ABUSO, ABBANDONO E NEGLIGENZA, SFRUTTAMENTO

L'abuso, l'abbandono e la negligenza (cfr. paragrafo 3.5) sono forme di maltrattamento dei minori e degli adulti vulnerabili. Una persona può abusare di un minore¹⁷ e di una persona vulnerabile infliggendo un danno, oppure può rendersi responsabile di abbandono e negligenza non intervenendo per prevenire il danno. I minori e gli adulti vulnerabili possono essere abusati da coloro che conoscono o da persone non conosciute. Possono essere abusati da uno o più adulti o da uno o più minori. Particolare attenzione va riservata all'utilizzo dei social e dei media, in quanto possono divenire strumenti per azioni di abuso su minori e adulti vulnerabili.

3.1 Abuso Fisico

L'abuso fisico può comportare azioni come colpire, scuotere, gettare a terra, stordire con diverse sostanze o avvelenare, provocare bruciature o scottature, annegare, soffocare o, in altro modo, causare danni fisici a un minore o a una persona vulnerabile. Il danno fisico può essere prodotto anche quando un genitore o un accompagnatore del minore provochi deliberatamente una malattia nel minore.

3.2 Abuso Emotivo/psicologico

L'abuso emotivo è il persistente maltrattamento emotivo di un minore o di un

¹⁷ Per la definizione dei tipi di abuso su minori, Cfr. CISV INTERNATIONAL, *Child Protection Policy and Procedures*, 2019, pp. 5-7 (aggiornamento 2022). Il CISV International (Children's International Summer Villages), è un'organizzazione internazionale aconfessionale e apolitica, affiliata all'UNESCO. Il CISV è presente in oltre 60 Paesi nei cinque continenti. Inoltre, Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il maltrattamento del minore è: «L'abuso e l'incuria che si verificano nei confronti di persone di età inferiore ai 18 anni. Include tutti i tipi di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, abbandono, negligenza e sfruttamento commerciale o di altro tipo, che si traducono in un danno effettivo o potenziale per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità del minore nel contesto di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere. Il maltrattamento sui minori include negligenza, abuso fisico, sessuale ed emotivo e la malattia fabbricata o indotta.» (WHO, *Guidelines for the Health Sector Response to Child Maltreatment*, 2019).

adulto vulnerabile, in modo tale da causare effetti gravi e durevoli sul suo sviluppo emotivo o sulla sua integrità psicologica. Può verificarsi lasciando spazio al messaggio che il minore o la persona vulnerabile non conti nulla o facendogli percepire che non è amato, che è inadeguato, oppure che ha un valore solo nella misura in cui soddisfa i bisogni di un'altra persona. Può consistere anche nel proporre delle azioni che suppongano un'età, uno sviluppo o capacità cognitive e fisiche non corrispondenti a quelli del minore o a quelli di una persona vulnerabile. Può esprimersi in interazioni inadatte alla capacità attuale del minore e della persona vulnerabile o che sviluppino una protezione eccessiva e una limitazione delle possibilità di scoperta, apprendimento e autonomia. Si esprime anche nell'impedire che il minore o la persona vulnerabile si apra a interazioni sociali normali.

L'abuso emotivo può includere l'ascoltare e l'assistere, da parte del minore, al maltrattamento nei confronti di un'altra persona, oppure il subire forme di bullismo, le quali facciano sì che i minori o gli adulti vulnerabili si sentano terrorizzati o in pericolo. Sono forme di abuso anche lo sfruttamento o la corruzione di minorenni. Un certo tipo di abuso emotivo/psicologico è presente in qualunque maltrattamento di minori o di adulti vulnerabili.

3.3 Abuso Sessuale

L'abuso sessuale¹⁸ si verifica quando una persona costringe o induce un minore¹⁹ o adulto vulnerabile a partecipare ad attività sessuali, inclusa la prostituzione, con o senza la consapevolezza di quanto stia accadendo. Le attività possono realizzarsi con contatto fisico, in diversi modi e gradi, tra cui la penetrazione, la sodomia e il sesso orale, palpazioni e toccamenti invadenti il corpo dell'altro/a, carezze, baci o atti senza contatto. L'abuso senza contatto fisico può includere il fatto di coinvolgere i minori o gli adulti vulnerabili a guardare o produrre immagini pornografiche, ad assistere ad attività sessuali o incoraggiare il minore o l'adulto vulnerabile a comportarsi in modo sessualmente non appropriato.

¹⁸ Per una definizione e descrizione di abuso sessuale, si veda soprattutto: A. Deodato, A. Cencini, G. Gottfried, *Le ferite degli abusi*, Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI; ma anche A. Cencini, S. Lassi, *La formazione iniziale in tempo di abusi*, Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI, 2021, pp. 42-86.

¹⁹A proposito della definizione di abuso sessuale su minori, si confronti anche: WHO, *Responding to children and adolescents who have been sexually abused*, ottobre 2017, p. vii.

Tutto questo può avvenire anche con i social network, sia attraverso contatti vocali, sia attraverso messaggi e/o immagini.

3.4 Altri tipi di abuso²⁰

Abuso di potere

Abuso di potere è qualsiasi intervento da parte di chi, avvalendosi del proprio ruolo d'autorità o di gestione dei beni economici, non rispetti la dignità e l'autonomia, la libertà e la responsabilità di un'altra persona, specie se in condizioni di fragilità, condizionandola nell'espressione della sua stessa volontà e, di fatto, forzandola ad agire ponendosi in vario modo al suo proprio servizio.

In quanto derivanti dall'abuso di potere, in particolare all'interno di relazioni di accompagnamento, occorre prendere in considerazione l'abuso spirituale e l'abuso di coscienza:

Abuso spirituale

Abuso spirituale è ogni manipolazione relazionale di tipo emotivo che utilizzano argomenti di contenuto religioso-spirituale ("in nome di Dio") che incidono sulla sensibilità della persona nei confronti del divino. Tale manipolazione contamina e deforma nella persona l'immagine di Dio, disorienta e danneggia la sua vita di fede, e più in generale il rapporto che essa ha con il proprio mondo interiore di valori e convinzioni. In quanto tale, l'abuso spirituale è una forma di abuso di potere.

Abuso di coscienza

L'abuso di coscienza, sempre all'interno degli abusi riguardanti l'area dell'autorità-potere, è una forma di violazione dell'intimità altrui, consistente nell'indurre un'altra persona ad assumere il proprio modo di giudicare e i propri criteri di discernimento o la propria sensibilità morale (e penitenziale). Si tratta di una ulteriore forma di violenza sull'altro e sulla sua libertà, in quella che è considerata la parte più sacra dell'essere umano: la sua coscienza individuale, ossia ciò che gli permette di distinguere tra bene e male e discernere – sul piano credente – "ciò che è buono, a Dio gradito e perfetto". Nel caso di questo tipo di abuso la coscienza individuale rischia di essere sostituita o annullata.

²⁰ A. Cencini, S. Lassi, *La formazione iniziale in tempo di abusi*, Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI, 2021, pp.52-58.

3.5 Negligenza/Incuria

La negligenza è la persistente incapacità di rispondere alle fondamentali esigenze fisiche e psicologiche del minore o di un adulto vulnerabile, con il rischio di creare in lui/lei gravi danni per la sua salute, il suo sviluppo, la sua autonomia. La negligenza può verificarsi anche durante la gravidanza a causa, per esempio, di abuso di sostanze da parte della madre. Un adulto può rendersi colpevole di negligenza non provvedendo il cibo, il vestiario e l'abitazione al minore, escludendolo da casa o abbandonandolo.

È ugualmente grave atto di negligenza e incuria non proteggere il minore o l'adulto vulnerabile da danni e pericoli fisici ed emotivi, non assicurare un'assistenza adeguata, non garantire cure o trattamenti medici adeguati.

3.6 Sfruttamento

Lo sfruttamento è l'uso di un minore o di un adulto vulnerabile per il proprio guadagno personale o per il profitto di qualcun altro (es. lo sfruttamento può includere il lavoro minorile, la prostituzione, il traffico di esseri umani o la pornografia minorile).

3.7 Bullismo (in riferimento a minori, noto anche come abuso tra pari)

Un comportamento reiterato che è volto a (o suscettibile di) causare a una persona il sentirsi esclusa, spaventata o turbata dovrebbe essere considerato una forma di abuso.

In particolare, si sono individuati a tal proposito quattro tipi di bullismo:

- Bullismo fisico
- Bullismo verbale
- Bullismo Sociale (relazionale) - usare amici o relazioni per ferire qualcuno (ad es. emarginandolo);
- Cyber Bullismo - uso delle tecnologie di comunicazione (es. social network, messaggi di testo o istantanei, e-mail, siti web ecc.) per ferire qualcuno;
- Il bullismo è distinto dalla maleducazione (dire o fare accidentalmente qualcosa che ferisce un'altra persona) o dalla cattiveria (dire o fare apposta

qualcosa per ferire qualcuno una o due volte)²¹.

4. RESPONSABILIZZAZIONE COMUNITARIA E FORMAZIONE²²

Responsabilizzare la comunità religiosa/educativa/pastorale/assistenziale comporta farsi carico della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili come missione comunitaria; proprio per questo non può essere semplicemente delegata unicamente ad alcune strutture o persone. Ciascuno può e deve, responsabilmente, fare la sua parte, cominciando da un rinnovamento interiore e passando attraverso un rinnovamento collettivo e comunitario.

4.1 La formazione degli operatori pastorali

In questo percorso, nel quale l'intera comunità si fa carico di un cambiamento culturale che metta al centro i più piccoli e vulnerabili, si inserisce il discernimento nella scelta degli operatori pastorali e di quanti, in modi diversi, hanno contatto con i minori nelle comunità ecclesiali: animatori, educatori, catechisti, allenatori, insegnanti e tutti coloro che sono impegnati in attività di culto, carità, animazione e ricreazione²³. Sono persone che vanno formate a questo tipo di servizio, per il quale si prestano con grande generosità, rendendole corresponsabili dello stile e delle scelte della Chiesa per la protezione e cura dei più piccoli e vulnerabili²⁴.

Nel paragrafo 5.1 vengono indicati **i criteri per la scelta di tali operatori**, che sarà necessario seguire con scrupolosità. Si abbia cura, all'interno delle nostre opere e attività educative, di promuovere la loro formazione in tema di tutela di minori e adulti vulnerabili.

²¹ Cfr. CISV INTERNATIONAL, *Child Protection Policy and Procedures*, 2019, pp. 5-7 (aggiornamento 2022).

²² *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, 2023 p. 5.

²³ *La tutela dei minori nella Scuola Cattolica - Linee guida*, Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, CEI Roma, 2022. G. Marchetti, F. Airoidi, *Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia*, Servizio nazionale della tutela dei minori, Conferenza episcopale italiana.

²⁴ E. Girelli, *Madre Annunciata Cocchetti*, Suore di S. Dorotea da Cemmo, p. 67 "Alle maestre ripeteva l'esortazione di operare con rettitudine, mirando unicamente alla gloria del Signore e al bene delle anime. Inculcava loro il dovere del buon esempio, della diligenza, dello zelo nell'adempimento delle norme stabilite dallo statuto della Pia Opera perché solo così poteva prosperare e raggiungere lo scopo di bene a cui è indirizzata".

4.2 La formazione delle candidate alla vita religiosa e formazione permanente

Il delicato compito di accompagnare e guidare le nuove generazioni in uno spirito di servizio fedele al Vangelo e al mandato della Chiesa richiede una grande prudenza nei criteri di ammissione al cammino formativo e alla professione religiosa di candidate alla vita consacrata. Sono necessari, quindi, itinerari pedagogici che mirino a educare e formare nei soggetti una solida identità e il senso autentico dell'autorità all'interno dell'esperienza della consacrazione religiosa. Si tratta, in altre parole, dell'autorità del servizio e della compassione, di chi pone liberamente la propria vita al servizio degli altri²⁵. Anche nella scelta della castità e della verginità per il Regno risulterà essenziale porre particolare attenzione nell'educare alla qualità delle relazioni e nell'offrire una formazione affettivo-sessuale²⁶.

Potrà essere utile per la formatrice, come scritto nel **Cammino di formazione**, avere un dialogo con la famiglia della candidata, con quanti possono aiutare ad avere una conoscenza più oggettiva, avvalendosi anche di una consultazione psicologica²⁷. Nondimeno, grande impegno andrà riservato, in materia di abuso, alla formazione dei formatori²⁸ e alla formazione permanente dei membri della nostra famiglia religiosa.

Le **Linee guida** del presente documento sono volte a prevenire possibili abusi di suore su minori e adulti vulnerabili, ma anche a prevenire la possibilità che esse stesse ne cadano vittime.

La Superiora Generale e il Consiglio promuoveranno, periodicamente, incontri e

²⁵ *Cammino di formazione*, Linee per un progetto formativo, Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo, p. 68 "Il momento del discernimento vocazionale assume una particolare importanza nella vita di ogni persona. Richiede la presenza di una guida che con saggezza ascolta, accoglie, illumina, perché si sviluppi la chiara coscienza di sé e della chiamata, incoraggia una risposta coerente e libera e sostiene con la preghiera".

²⁶ *Idem*, p. 71 "Le inconsistenze e le fragilità nel piano affettivo-sessuale sono da valutare con prudenza, in un percorso vocazionale".

²⁷ *Idem*, p. 72.

²⁸ Sul tema della formazione si vedano in particolare: A. Deodato, A. Cencini, G. Gottfried, *Le ferite degli abusi*, Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI, pp. 61-75. A. Cencini, S. Lassi, *La formazione iniziale in tempo di abusi*, Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI, 2021.

percorsi formativi volti a educare i membri dell'istituto circa la tutela dei minori e adulti vulnerabili, con il fine primario di prevenire ogni forma di abuso.

Tali **Linee guida** devono, quindi, essere prese seriamente in considerazione dalle nostre comunità, così come da ogni singola suora Dorotea di Cemmo, ovunque essa si trovi a vivere e a operare.

5. INDICAZIONI OPERATIVE

5.1 DISCERNIMENTO NEL PROCESSO DI VERIFICA E SELEZIONE DELLE PERSONE INCARICATE DELLA CURA DEI MINORI E DEGLI ADULTI VULNERABILI

Una corretta prassi di salvaguardia dei minori/adulti vulnerabili comincia sempre con un attento e sicuro processo di reclutamento e verifica delle persone che a vario titolo dovranno prendersi cura di loro: personale dipendente, educatori, volontari, suore incaricate.

È necessario che si prendano tutte le misure ragionevoli per accertarsi della loro idoneità, attraverso procedure rigorose di reclutamento e di identificazione delle persone adatte, con l'aiuto di persone con specifiche competenze professionali in merito, eventualmente anche attraverso test psico-attitudinali.

In particolare, sia per il dipendente sia per il volontario, al momento della selezione iniziale:

- a. Si devono chiarire i requisiti e le responsabilità che la stessa attività comporta;
- b. Si devono spiegare le procedure di tutela dei minori/adulti vulnerabili e indicare la necessità di seguire un'adeguata formazione;
- c. Tutti i membri dello staff, religiose comprese, devono conoscere le presenti **Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili** e sottoscrivere il modulo in allegato (cfr. allegato 3);
- d. Il personale assunto e le persone che operano a vario titolo devono essere selezionati sulla base dell'idoneità, conformemente ai requisiti richiesti e alle responsabilità che l'attività comporta. Devono, inoltre, dimostrare di poter svolgere il proprio incarico rispettando la sicurezza dei minori/ adulti vulnerabili, in accordo con quanto è stabilito dal contratto di lavoro e con quanto è stato indicato durante i

momenti di formazione che precedono l'inserimento nell'attività;

Alcuni dei principi in ordine alla selezione dei candidati e dei volontari sono i seguenti:

- a. Applicare sempre le procedure di selezione in maniera corretta, senza distinguere se la posizione lavorativa è a tempo pieno, part-time, tempo determinato o indeterminato;
- b. Applicare sempre le procedure di selezione in maniera corretta, anche nel caso in cui siano volontari (anche nel caso di volontari minorenni);
- c. Giudicare l'idoneità attraverso colloqui personali;
- d. Accertarsi che tali colloqui siano condotti da più di una persona e che almeno una di quelle presenti al colloquio abbia un'esperienza consolidata nel proporre l'intervista per la selezione, come anche nello scegliere le persone per incarichi che prevedano un lavoro diretto o un'attività di volontariato con minori/adulti vulnerabili;
- e. Prendere tutte le misure ragionevoli per escludere le persone inadatte, con un'attenzione particolare alle referenze, alla qualifica professionale, alle informazioni relative a precedenti incarichi di lavoro e di volontariato.

6. PRASSI E NORME DI COMPORTAMENTO NEL LAVORO CON MINORI E ADULTI VULNERABILI

Lo scopo di queste norme²⁹ è di verificare la sicurezza dei minori e adulti vulnerabili, di perfezionare le buone pratiche del personale e rassicurare i genitori e tutori, così come i minori/adulti vulnerabili, dell'impegno costante di attuazione di una prassi corretta.

Si sottolinea l'importanza di:

- Ascoltare i minori/gli adulti vulnerabili

²⁹ In questa sezione traiamo alcuni spunti sia dalle *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili* promulgate dal Pontefice per il Vicariato della Città del Vaticano il 26 marzo 2019, sia dal Documento del CISV International: *Child Protection Policy and Procedures* del 30 settembre 2019.

- Stimarli e rispettarli come individui
- Riconoscere i loro sforzi e i loro successi
- Coinvolgerli nel processo di decisione ove necessario e/o possibile
- Sostenerli e incoraggiarli

6.1 Comportamento generale

- a. La punizione fisica non è ammissibile in nessuna circostanza;
- b. L'abuso verbale non è mai accettabile;
- c. Il racconto di barzellette o storie di natura sessuale in presenza di minori deve essere evitato. Nel caso sia necessario condurre una conversazione o una discussione su temi di sessualità con un minore, si deve procedere con grande attenzione e delicatezza, senza forzature;
- d. Usare la dovuta prudenza nel comunicare, anche per via telefonica e sui social network³⁰;
- e. Si eviti di utilizzare strumenti tecnologici per intrattenere un rapporto esclusivo con un singolo minore (chiamate telefoniche, chat, messaggistica, Facebook, Instagram, ecc.);
- f. Non ci si deve appartare con un minore. Quando gli si deve parlare in privato, è doveroso che questo avvenga in un luogo adatto, ove si sia visibili agli altri, ad esempio in un ufficio con porta a vetro o a porta aperta;
- g. Sia la durata sia il numero degli incontri devono essere limitati;
- h. Quando è necessaria una visita alla casa di un minore, i parametri di un corretto comportamento professionale ed educativo devono essere sempre osservati;
- i. Gestire eventuali piccoli interventi di "pronto soccorso", garantendo ove possibile la presenza di altri adulti;
- l. È indispensabile il consenso scritto dei genitori o tutori per il coinvolgimento dei minori nelle attività pastorali ed educative. I genitori o tutori ricevano informazioni sull'attività proposta, nonché sui nominativi e recapiti dei responsabili;

³⁰ Cfr. CISV INTERNATIONAL, Child Protection Policy and Procedures, 30 sett. 2019, p. 16.

m. Il consenso scritto dei genitori o tutori è ugualmente richiesto per fotografare o filmare i minori, nonché per pubblicare fotografie o video, specialmente nel caso in cui uno o più minori siano identificabili; è richiesto tale consenso anche per contattare un minore, anche per via telefonica o sui social network³¹;

n. Per quanto riguarda i viaggi con minori, si deve osservare molta prudenza. Nessun membro del personale dovrebbe intraprendere un viaggio in automobile da solo con un minore. Se, in determinate circostanze, è disponibile soltanto un adulto, è bene che ci siano almeno due minori presenti per l'intero viaggio. In caso di emergenza, ove sia necessario effettuare un viaggio con un solo minore, si deve informare il genitore o tutore non appena questo sia possibile;

o. Ai minori non è consentito agire o rimanere negli ambienti delle nostre opere, se non in presenza di almeno due adulti e di un altro minore;

p. I genitori o i tutori, come anche i responsabili degli ambienti stessi in cui si svolgono gli incontri (presidi, referenti di settore dei vari ambiti educativi, ecc.), devono essere sempre informati della presenza di minori negli ambienti stessi;

q. Le attività pastorali, educative e assistenziali siano svolte in locali adatti all'età e allo stadio di sviluppo dei minori. Per quanto possibile, gli operatori devono avere particolare cura affinché i minorenni non entrino o permangano in luoghi nascosti alla vista o privi di controllo³²;

r. Tutti i minori devono essere trattati con uguale rispetto. È vietato instaurare un rapporto preferenziale con un singolo minore³³;

s. Nessun membro del personale può assumere o tollerare un comportamento – verbale, psicologico o fisico – che possa essere inteso come forma di bullismo o di abuso;

t. È consigliabile non passare un tempo troppo prolungato, o sproporzionato in rapporto alle esigenze concrete, con qualsiasi minore o gruppo particolare di minori;

u. In nessun caso un membro del personale delle nostre opere fornisca alcol, tabacco

³¹ *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, Città del Vaticano, 26 marzo 2019, E2. Cfr. CISV INTERNATIONAL, *Child Protection Policy and Procedures*, 30 sett. 2019, p. 16.

³² *Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili*, Città del Vaticano, 26 marzo 2019, D3.

³³ *Idem*, D2.

o altre sostanze nocive ai minori o adulti vulnerabili;

v. Nessun membro del personale incaricato dell'assistenza o di altro lavoro con i minori può permettersi, in presenza di un minore, di fumare e ovviamente di abusare di alcol o di utilizzare droghe;

z. Quando si lavora con minori si deve usare un linguaggio adatto all'età. Ugualmente il materiale mediatico e le attività proposte devono essere conformi all'età, al grado di sviluppo e alla sensibilità della persona. Qualsiasi materiale sessualmente esplicito o pornografico, o che induca alla violenza, è assolutamente inaccettabile e vietato.

6.2 Rispetto per la privacy e la riservatezza

Il diritto alla privacy delle persone deve essere sempre tutelato, in particolare quella dei minori e degli adulti vulnerabili. Per questo:

a. Si deve avere una cura particolare per la privacy quando i minori e gli adulti vulnerabili sono negli spogliatoi, nelle piscine, nelle docce e nella toilette;

b. Non si deve scattare alcuna foto mentre i minori e gli adulti vulnerabili sono negli spogliatoi o nei bagni, anche ove gli stessi non siano identificabili;

c. Compiti di natura strettamente personale (per esempio aiutare ad andare in bagno, lavarsi o cambiare i vestiti) non dovrebbero essere effettuati a favore di minori o di adulti vulnerabili, se essi stessi vi possono provvedere personalmente. Solo in caso di temporanea impossibilità a svolgere queste azioni si potrà aiutare il minore o l'adulto vulnerabile, naturalmente dopo aver informato i genitori e/o i tutori.

6.3 Minori e adulti vulnerabili diversamente abili

a. I minori, come pure gli adulti vulnerabili, diversamente abili, possono dipendere dagli altri per la loro cura e sicurezza. Per tale motivo sono particolarmente importanti la sensibilità nel trattare con loro e la comunicazione chiara;

b. Nell'eseguire tali mansioni personali di assistenza, si agisca con sensibilità e rispetto nei confronti della persona e le mansioni siano intraprese con la massima discrezione;

c. Qualunque operazione di cura personale che un minore o adulto vulnerabile può fare da sé stesso non deve essere intrapresa da un operatore o da un educatore;

d. Nel caso di una situazione di emergenza, quando questo tipo di aiuto sia richiesto, i genitori e tutori devono essere correttamente informati non appena sia ragionevolmente possibile.

6.4 Viaggi fuori dalla sede con minori

a. Tutti i viaggi, gite o soggiorni esterni, come pure le feste, devono essere programmati per tempo, curando in maniera adeguata la sicurezza rispetto al trasporto, alle attrezzature, agli ambienti, alle attività e alle emergenze;

b. Si deve ottenere per tempo il consenso scritto di un genitore o del tutore, specificamente per ogni viaggio e per le attività connesse. I genitori verranno informati sulle norme qui presentate e nel caso dovessero accadere particolari eventi critici;

c. È necessario mettere a disposizione dei genitori o tutori una copia del programma di viaggio e i numeri di telefono di contatto necessari;

d. Ove possibile, durante i viaggi, si provveda a una assistenza specifica a seconda del genere, avendo cura che vi siano accompagnatori di entrambi i sessi;

e. Devono essere chiare e pubbliche le varie disposizioni e le procedure da attuare e ci si deve accertare che vengano effettivamente messe in pratica;

f. Occorre accertarsi che la riservatezza e la tutela dei minori siano rispettate quando sono in viaggio;

g. Si deve provvedere per tempo, affinché l'eventuale pernottamento sia pianificato in maniera conforme ai criteri di sicurezza;

h. Le zone di pernottamento per i ragazzi e per le ragazze devono essere separate, con l'assistenza da parte di un numero di adulti dello stesso sesso proporzionato al numero dei ragazzi/e. In ogni caso gli adulti devono essere almeno due;

i. In nessun caso un adulto deve dormire, senza altri adulti, nella stessa stanza (o altro luogo comunque circoscritto) con un minore; anche i minori presenti devono essere almeno due.

7. LA CONOSCENZA DI UN CASO REALE O PROBABILE DI ABUSO

Non può essere tollerato nessun clima di complice od omertoso silenzio in tema di abuso nei confronti di minore o adulto vulnerabile: chiunque abbia notizia di un possibile abuso è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza alla Referente per l'ascolto (cfr. allegato 1). Le procedure canoniche non sostituiscono, in nessun caso, quelle civili secondo le leggi proprie dello Stato. L'ascolto e l'accoglienza del segnalante e/o di colui che dichiara di aver subito un abuso deve avvenire in un ambiente accessibile, protetto, riservato³⁴.

Ci sono vari modi attraverso i quali si può venire a conoscenza di un caso di abuso:

- a. Un minore/adulto vulnerabile rivela l'abuso;
- b. Una persona rivela che un minore o adulto vulnerabile le ha detto che un altro minore o adulto vulnerabile è stato abusato o sta subendo forme di abuso;
- c. Un minore/adulto vulnerabile può mostrare segni e ferite fisiche di cui non si può dare adeguata spiegazione;
- d. Il comportamento disturbato di un minore/ adulto vulnerabile può indicare che lui/lei sta subendo qualche forma di abuso.

8. CIRCA LA SEGNALAZIONE DI UN ABUSO

Venire a conoscenza di un abuso può causare una serie di reazioni emotive, che sono proprie di ciascun individuo. Qualunque possa essere la reazione emotiva e la modalità attraverso cui l'abuso, reale o sospetto, si sia rivelato, occorre comportarsi correttamente, secondo la procedura sotto riportata. Anche nel caso che la verità dei fatti non sia del tutto certa, è necessario accogliere ogni segnalazione.

8.1 Cosa fare

- a. Mantenere la calma;
- b. Ascoltare, sentire e valutare;
- c. Dare il tempo necessario alla persona per dire quello che vuole;

³⁴ *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, 2023, pp. 10-11.

- d. Rassicurare e spiegare che è stata una scelta giusta quella di informare circa l'abuso;
- e. Agire immediatamente, in conformità alla procedura che è offerta da queste **Linee guida** e con la massima riservatezza rispetto alle informazioni ricevute;
- f. Annotare, appena possibile, per iscritto e in modo oggettivo i fatti, riportando "letteralmente" quello che è stato detto;
- g. Nel più breve tempo possibile segnalare il fatto al/alla Referente per l'ascolto nominato in ogni Stato in cui siamo presenti, il/la quale informerà la Superiora Generale, la Delegata e il Gestore dell'opera se coinvolta;
- h. Il/La Referente per l'ascolto dovrà tenere copia precisa del rapporto presentato con data e firma (cfr. punto f) e assicurarne la conservazione in luogo sicuro;
- i. Tutti i sospetti o le accuse devono essere prese in carico seriamente e trattati secondo le procedure previste dal diritto canonico³⁵, rispettando gli obblighi eventualmente derivanti dal rapporto con le autorità civili dei diversi Stati nei quali è

³⁵ Il Motu proprio *Vos estis lux mundi* all'art. 3 recita: «§1. Salvo nel caso di conoscenza della notizia da parte di un chierico nell'esercizio del ministero in foro interno, ogni qualvolta un chierico o un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica abbia notizia o fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei fatti di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalarlo tempestivamente all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario tra quelli di cui ai canoni 134 CIC e 984 CCEO, salvo quanto stabilito dal § 3 del presente articolo.

§2. Chiunque, in particolare i fedeli laici che ricoprono uffici o esercitano ministeri nella Chiesa, può presentare una segnalazione concernente uno dei fatti di cui all'articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.

§3. Quando la segnalazione riguarda una delle persone indicate all'articolo 6, essa è indirizzata all'Autorità individuata in base agli articoli 8 e 9. La segnalazione può sempre essere indirizzata al competente Dicastero, direttamente o tramite il Rappresentante Pontificio. Nel primo caso il Dicastero informa il Rappresentante Pontificio.

§4. La segnalazione deve contenere gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione dei fatti.

§5. Le notizie possono essere acquisite anche *ex officio*».

presente l'Istituto³⁶, con disponibilità, ove sia richiesto, alla collaborazione³⁷ per garantire una risposta adeguata alle segnalazioni di abuso.

8.2 Cosa non fare

- a. Non lasciarsi prendere dal panico. Non reagire in maniera sproporzionata;
- b. Non sondare per ottenere più informazioni o forzare il minore/adulto vulnerabile a parlare. Interrogare la persona che comunica quanto avvenuto, può condizionare il modo con cui presenterà il racconto dei fatti in un momento successivo;
- c. Non elaborare ipotesi o supposizioni, non parafrasare ciò che viene detto e non offrire spiegazioni alternative;
- d. Non promettere riservatezza per mantenere il segreto o che tutto andrà bene;
- e. Non assumersi il compito di occuparsi del caso in prima persona;
- f. Non formulare osservazioni negative circa il presunto abusatore/trice;
- g. Non commentare con persone diverse dai responsabili (cfr. 8.1 g) ciò che è stato detto, evitando il pettegolezzo;
- h. Non invitare un minore/adulto vulnerabile a ripetere inutilmente la storia di quanto avvenuto.

³⁶ *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, 2023 p. 15. "Nel rispetto della reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile, nonché della normativa canonica, civile e concordataria, si intende fornire una significativa collaborazione con l'autorità giudiziaria dello Stato nell'accertamento del fatto, nell'ottica della comune ricerca del bene dei soggetti deboli, della verità e della riparazione della giustizia, se lesa".

³⁷ *Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili*, Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, 2023 p. 27 "L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche".

8.3 È dovere di chi lavora con i minori segnalare la rilevazione di un abuso ai responsabili incaricati. Non spetta al personale decidere se un sospetto o un'accusa siano fondati, né investigare sui fatti.

8.4 È indispensabile conoscere le norme relative agli abusi nei confronti di minori/adulti vulnerabili delle Chiese particolari e della legislazione civile dei diversi Stati nei quali l'Istituto è presente, in modo da poterle tenere in considerazione.

8.5 Nel rapporto con i media (giornali, TV, social media ecc.), solo l'eventuale incaricato/a dalla Superiora Generale è autorizzato a rilasciare commenti su una segnalazione di abuso.

8.6 Si eviti in ogni modo e con qualsiasi mezzo di diffondere anche online o su social commenti relativi a segnalazione di abuso.

9. RESPONSABILITÀ

Il personale (volontari, suore, dipendenti) che è informato di sospetti, accuse o di un abuso reale, è responsabile di intraprendere un'azione appropriata secondo questa procedura:

- a. La prima responsabilità della persona che ha iniziali sospetti, o alla quale è rivelato un abuso, è quella di segnalarlo alle persone di cui al punto 8.1 g, autorizzate a trattare questioni relative ad accuse o sospetti di abuso e ad accertarsi che la segnalazione sia presa seriamente in carico;
- b. La persona non deve mai occuparsi personalmente di un sospetto, di un'accusa o di un fatto reale di abuso;
- c. A volte, può essere difficile accettare che un'informazione rivelata in via strettamente confidenziale da un minore/adulto vulnerabile debba essere passata ad altri. Ma, poiché il bene di un minore/adulto vulnerabile è sempre preminente, si ha il dovere di segnalare i sospetti, le accuse o gli avvenimenti reali alle persone responsabili (cfr. 8.1 g);
- d. Le informazioni devono essere segnalate in modo da tenere in considerazione il maggior bene possibile per il minore e l'adulto vulnerabile. Questo vale anche nel caso che si sia incerti circa i propri sospetti;
- e. Le segnalazioni saranno tutelate e trattate in modo da garantire la sicurezza,

l'integrità e la riservatezza;

- f. In via prudenziale la/il responsabile di una nostra opera è bene che, durante gli accertamenti, applichi ogni provvedimento cautelare in suo potere e allontani la persona accusata (suora o laico) dal servizio che sta attuando, senza ledere la sua fama, attenendosi alle norme canoniche in materia e ottemperando a eventuali doveri civili. Se poi viene provata la sua innocenza, dovrà essere reintegrata nel suo servizio;
- g. Si devono usare, in riferimento al caso sopra citato, tutti i mezzi per il ristabilimento della fama della persona, qualora essa sia stata lesa a causa dell'accusa.

10. VERIFICA DI QUESTE LINEE GUIDA

Le presenti **Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili** saranno verificate ogni tre anni, o anche a intervalli più brevi se fosse necessario. Le successive versioni di tali **Linee guida** saranno arricchite dagli elementi che l'esperienza e la eventuale futura legislazione, civile o canonica, in materia potranno suggerire.

11. APPLICAZIONE

Queste **Linee Guida** sono state presentate nel Capitolo Generale e approvate dalla Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio il giorno 12/12/2024. Da tale data diventano operative per tutti e devono essere applicate dalle nostre comunità e da ciascun membro del nostro Istituto con senso di responsabilità al fine di prevenire ogni forma di abuso.

ALLEGATI

Allegato n. 1

COMMISSIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E DEGLI ADULTI VULNERABILI E REFERENTE PER L'ASCOLTO

1. A partire dalle presenti **Linee guida**, il nostro Istituto costituisce una **Commissione per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili**, con competenza su tutte le nostre opere e comunità presenti nel mondo. Dell'esistenza e delle modalità operative di tale Commissione verrà data informazione a tutte le suore e a tutte le persone coinvolte nelle attività dell'Istituto e alle persone che siano destinatarie di tali attività.
2. In ottemperanza a quanto indicato nelle presenti **Linee Guida** e per la corretta gestione delle segnalazioni di abuso su minore e/o adulto vulnerabile, la Superiora Generale, con il consenso del suo Consiglio, nomina in ogni Stato dove l'Istituto è presente **un/una Referente per l'ascolto**. Tale Referente dovrà ascoltare la segnalazione di eventuali abusi commessi contro minori o adulti vulnerabili.
3. I nominativi dei componenti della Commissione e le modalità per contattare i Referenti per l'ascolto saranno indicati sul Sito ufficiale dell'Istituto, sui siti delle nostre opere e con circolari interne.

1. COMMISSIONE

1.1 Composizione

I componenti della Commissione per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili sono nominati dalla Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio.

Ne fanno parte:

- la Superiora Generale, o una sua delegata, che presiede tale commissione
- le Responsabili di Delegazione
- una/due religiose nominate per la loro esperienza
- un laico/a con competenze psicopedagogiche
- un laico/a con competenze legali
- i/le Referenti per l'ascolto

Uno dei componenti della Commissione fungerà da segretario.

La Commissione rimane in carica per un triennio. È facoltà della Superiora Generale, con il consenso del Consiglio, sostituire qualsiasi membro della Commissione, anche durante il triennio. I membri della Commissione sono tenuti a osservare diligentemente il segreto.

1.2 Convocazione

Spetta alla Superiora Generale o a una sua delegata convocare la Commissione, quando giungessero segnalazione di abusi o ogniqualvolta lo ritenesse necessario. Gli incontri si potranno svolgere anche *online*.

1.3 Compiti

- Promuovere, tra i membri dell'Istituto e i dipendenti/volontari presso le nostre opere, la diffusione della cultura della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili e l'applicazione delle presenti **Linee Guida**;
- Esaminare le segnalazioni ricevute, per offrire un parere qualificato e suggerimenti in ordine al modo di procedere in conformità con le leggi canoniche e con eventuali obblighi civili;
- Fornire collaborazione alla Superiora Generale circa la gestione delle segnalazioni;
- Monitorare l'idoneità e l'aggiornamento delle presenti **Linee Guida**, proponendo, nel caso, modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della normativa canonica e civile;
- Monitorare le iniziative di formazione rivolte alle suore e al personale dipendente.

2. REFERENTE PER L'ASCOLTO

2.1 Il Referente per l'ascolto, scelto fra chi ha competenze in ambito psicopedagogico ed esterno all'Istituto, assicura un ascolto attento e comunica tempestivamente quanto segnalato, salvo che ciò comprometta gli obblighi che ne derivano, alla Superiora Generale dell'Istituto, al Gestore dell'opera, alla responsabile di Delegazione o alla superiora di comunità.

Seguirà in loco l'iter della segnalazione, secondo le direttive indicate dalla Superiora

Generale e dalla Commissione preposta, in dialogo con la Delegata e/o il Gestore dell'opera.

2.2 Al Referente per l'ascolto può rivolgersi chiunque intenda segnalare comportamenti inappropriati, abusi o delitti riferiti alla tutela di minori o adulti vulnerabili o alla tutela delle suore dell'Istituto.

2.3 Al Referente per l'ascolto può rivolgersi anche qualsiasi suora dell'Istituto (anche per fatti non avvenuti all'interno delle nostre opere). Il Referente riferisce alla Superiora Generale, alla quale competono le segnalazioni per l'adozione di qualsiasi necessario provvedimento di carattere non penale.

2.4 Nel caso in cui le segnalazioni ricevute evidenzino la possibile commissione di un reato rilevante ai sensi del diritto canonico, il Referente per l'ascolto ne dà informazione diretta, salvo che possa derivarne pregiudizio circa il procedimento canonico, alla Superiora Generale dell'Istituto, ai fini dell'instaurazione del procedimento canonico medesimo, a partire dal giudizio di verosimiglianza e dalla eventuale, successiva indagine previa. La Superiora Generale attiva quanto previsto ai commi 3 e 4 anche quando la notizia dei comportamenti inappropriati, abusi o delitti di cui al comma 2 sia loro pervenuta indipendentemente dal Referente per l'ascolto.

La Superiora Generale è sempre informata dei provvedimenti eventualmente assunti da una sua delegata ai sensi del comma 3, nonché dei fatti cui tali provvedimenti si riferiscono.

Allegato n. 2

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI DI SUORE DEL NOSTRO ISTITUTO COINVOLTE IN SITUAZIONI DI ABUSO VERSO MINORI E ADULTI VULNERABILI

Il presente allegato contiene indicazioni da considerare per la gestione di casi di suore che risultino coinvolte in situazioni di abuso verso minori e adulti vulnerabili.

Sempre è richiesta da parte di tutte le suore del nostro Istituto, e in particolare da parte di chi esercita funzioni di governo ai vari livelli, assoluta trasparenza e riconoscimento delle proprie eventuali responsabilità. Pertanto, è importante che si avvisi tempestivamente la Superiora Generale, nel caso si sia venuti a conoscenza di segnalazione di abuso o comportamento inappropriato.

Allo scopo è importante operare alcune scelte che possano favorire chiarezza ed equilibrio nell'affrontare eventuali accuse:

1. Si costituisce un'apposita **Commissione di gestione dei casi segnalati di abusi**. La Commissione di gestione (cfr. allegato 1), formata da persone preparate e prudenti, è chiamata ad assistere la Superiora Generale, o una sua delegata, nella gestione della segnalazione di abusi.

Dovrebbe essere composta da suore e laici che hanno maturato competenze legali, psicopedagogiche e pastorali. La nomina di tali componenti spetta alla Superiora Generale con il parere del suo Consiglio.

2. Si costituisce altresì, in ogni Stato nel quale l'Istituto è presente, la figura del **Referente dell'ascolto** per la segnalazione di abusi (cfr. allegato 1).

3. Nel caso di segnalazione di abuso di minori/adulti vulnerabili la Superiora Generale, o la sua delegata, deve coinvolgere la Commissione che esaminerà la segnalazione pervenuta, allo scopo di fornire un parere qualificato in merito e suggerimenti in ordine al modo di procedere.

4. È importante avere cura delle vittime, assicurando loro, e se necessario anche alle loro famiglie, un accompagnamento psicopedagogico.

5. Nel caso in cui venga accertata la verosimiglianza delle accuse di violenza verso minori o adulti vulnerabili da parte di una suora, è necessario che:

a. sia immediatamente rimossa da ogni compito comunitario/

educativo/assistenziale/pastorale (interno o esterno alla comunità), così come da ogni compito all'interno dell'Istituto, in modo tale che non abbia alcun contatto con minori o adulti vulnerabili, salvaguardandone comunque sempre la buona fama.

b. le sia reso disponibile il rapporto con esperti che l'aiutino per un accompagnamento dal punto di vista psicologico e spirituale;

c. non venga ostacolata nel collaborare a eventuali indagini degli organi giudiziari civili e all'eventuale riconoscimento delle proprie responsabilità;

d. sia messa in condizione di difendersi con un proprio legale (diverso da quello che tutela l'Istituto);

6. L'Istituto accompagna la suora durante il corso dell'eventuale processo civile.

7. È opportuno, per una linea unitaria sul piano della comunicazione e anche per evitare dichiarazioni che poi possano risolversi a danno dell'Istituto o di singole suore, che venga indicata dalla Superiora Generale una persona prudente e saggia che tenga i contatti con i mass-media. Solo a questa persona competerà il rilasciare eventuali comunicati stampa. Essa agirà in pieno accordo con la Superiora Generale e il suo Consiglio. Eventuali notizie ad organi di informazione sui fatti di cui alle presenti norme (al seguente punto 8) siano date con veridicità, fatta sempre salva la presunzione di innocenza delle persone coinvolte e la tutela della loro buona fama, soltanto dalla Superiora Generale o da persona dalla medesima delegata.

8. Per quanto riguarda la procedura dal punto di vista canonico, qualora risulti verosimile che una suora abbia commesso abuso sessuale nei confronti di minori, si dovrà agire secondo la normativa canonica vigente.³⁸

Ai fini del delitto di cui al can. 1398 § 1 si privilegi, per valutare se sia necessaria la dimissione dall'Istituto, la predisposizione e l'attuazione di un percorso di prova, della durata di almeno un anno, ai fini del recupero a comportamenti corretti della suora ritenuta responsabile.

Tale percorso potrà ricomprendere una competente guida sul piano spirituale e psicologico, impegni di carattere riparativo e, ove questo sia accettato dalla vittima e non sia per essa di nocumento, una procedura di mediazione con quest'ultima.

³⁸ Sodalis dimitti debet ob delicta de quibus in cann. 1395, 1397 et 1398, nisi in delictis, de quibus in cann. 1395 §§2-3, et 1398 §1, Superior maior censeat dimissionem non esse omnino necessariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et reparationi scandali satis alio modo consuli posse.

RdV n. 208.

In ogni caso in cui si debba procedere alla dimissione di una suora, si ricerchi il consenso della medesima a un percorso di aiuto sul piano psicologico e religioso, nonché di responsabilizzazione rispetto ai delitti che siano stati commessi. Si provveda, inoltre, a evitare che la suora dimessa si trovi in condizioni di assoluta indigenza.

9. Dovrà essere evitato il trasferimento da uno Stato all'altro di suore indagate per abuso. Si presterà, altresì, collaborazione a eventuali indagini da parte di organi giudiziari.

10. L'agire delle suore e di tutte le persone coinvolte nelle opere dell'Istituto, in queste situazioni, deve essere particolarmente trasparente e preciso, secondo le indicazioni sopra presentate.

11. Saranno sempre rispettati gli obblighi derivanti dalla legislazione civile, sempre che risultino compatibili con la legge morale.

L'Istituto è competente sulla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili secondo le norme del diritto canonico.

Salvo il caso di obblighi previsti dalla legge dello Stato, la Superiora Generale procederà a una denuncia in materia all'Autorità dello Stato solo quando ciò risulti indispensabile per la tutela di specifiche persone dal pericolo concreto e grave di risultare vittima della ripetizione di condotte delittuose.

Allegato 3

Modulo di adesione all'impegno per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili dell'Istituto Suore di Santa Dorotea di Cemmo

Con la presente, io sottoscritto/a _____, affermo di aver preso attenta visione di quanto stabilito dalle **Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili dell'Istituto Suore di Santa Dorotea di Cemmo** in relazione al lavoro/ attività da me svolto/a presso [nome opera/attività/comunità] _____ e di aver compreso quanto segue:

- quali attenzioni vengono richieste dall'Istituto Suore di Santa Dorotea di Cemmo nel rapporto verso i minori e persone vulnerabili;
- cosa sia un abuso su minori e adulti vulnerabili e quali siano i comportamenti che non risultano essere congrui rispetto all'impegno verso i minori e gli adulti vulnerabili richiesto dall' Istituto Suore di Santa Dorotea di Cemmo;
- a cosa sono tenuto per applicare le indicazioni date nelle **Linee guida** per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nell'Istituto delle Suore di Santa Dorotea di Cemmo;
- a quali procedure sono tenuto nel caso in cui a qualsiasi titolo, nello svolgimento della mia attività lavorativa/educativa, io venga a conoscenza di abusi su minori o adulti vulnerabili;
- chi sia il Referente per l'ascolto al quale devo riferirmi con tempestività, qualora ne ricorrano le circostanze, per ogni questione concernente la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
- quali siano le conseguenze del non ottemperare alle indicazioni date in materia di tutela dei minori e adulti vulnerabili, nell'ambito della mia attività lavorativa/educativa;

Luogo, _____

Firma _____

PREGHIERA

Padre, fonte della vita,
con umiltà e umiliazione ti consegniamo la vergogna e il rimorso
per la sofferenza provocata ai più piccoli e ai più vulnerabili dell'umanità
e ti chiediamo perdono.

Signore Gesù, Figlio venuto a rivelare la misericordia del Padre,
ti affidiamo tutti coloro che hanno subito
abusi di potere, spirituali e di coscienza, fisici e sessuali,
le loro ferite siano risanate dal balsamo della tua e della nostra compassione,
trovino accoglienza e aiuto fraterno,
i loro cuori siano avvolti di tenerezza e ricolmi di speranza.

Spirito Santo, fuoco di amore,
ti preghiamo per le nostre comunità ecclesiali,
chiamate ad impegnarsi in un discernimento profondo
sulle proprie omissioni e inadempienze,
siano case accoglienti e sicure e si rafforzi l'impegno di tutti
per tutelare i più piccoli e vulnerabili.

Trinità Santa, fonte di comunione e di tenerezza,
aiutaci a spezzare le catene della violenza e della colpa,
squarcia i nostri silenzi e fatti ascoltare le grida di dolore
delle vittime di abusi e delle loro famiglie,
aiutaci ad accompagnarli facendo verità fino in fondo
nel cammino della giustizia e della riparazione,
affinché anche dal buio della terra, minacciata dal peccato,
ma avvolta dalla luce della Pasqua,
germogolino semi di guarigione e di rinascita.
Perché la vita del Regno si manifesti in noi.

Amen.

(18 NOVEMBRE 2023 • III GIORNATA NAZIONALE DI PREGHIERA
PER LE VITTIME E I SOPRAVVISSUTI AGLI ABUSI)

BIBLIOGRAFIA

Testi e documenti dell'Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo

E. Girelli, *Madre Annunciata Cocchetti*, Suore di S. Dorotea da Cemmo.

Cammino di formazione, Linee per un progetto formativo, Istituto Suore di S. Dorotea di Cemmo.

Regola di Vita delle Suore di Santa Dorotea di Cemmo, 1994.

Cammino di Emmaus, Progetto apostolico delle Suore Dorotee di Cemmo, 1988.

Testi e documenti di organismi della Chiesa Cattolica

Linee guida per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, Vicariato della Città del Vaticano 26 marzo 2019 e successivi.

Linee guida per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, Conferenza Episcopale Italiana e Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, 2023.

A cura di Unione Internazionale delle Superiori Generali, Unione dei Superiori Generali, Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, *Per una cultura della cura e della protezione. Nuove sfide per la vita consacrata*, ed Paoline 2022.

A. Deodato, A. Cencini, G. Gottfried, *Le ferite degli abusi*, Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI.

A. Cencini, S. Lassi, *La formazione iniziale in tempo di abusi*, Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI, 2021.

La tutela dei minori nella Scuola Cattolica - Linee guida, Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, CEI Roma, 2022.

G. Marchetti, F. Airoidi, *Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia*, Servizio nazionale della tutela dei minori, Conferenza episcopale italiana.

Giorgio Ronzoni, *L'abuso spirituale. Riconoscerlo per prevenirlo*, Edizioni Messaggero Padova, 2023.

A cura della Commissione Diocesana per la Tutela dei Minori, *Formazione e prevenzione - Linee guida per la tutela dei minori*, Centro Ambrosiano, 2019.

Documenti di organismi internazionali

Convenzione sui diritti dell'infanzia, Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.

Dichiarazione universale dei diritti umani. Assemblea generale delle Nazioni Unite 1948.

CISV INTERNATIONAL, *Child Protection Policy and Procedures*, 2019 (aggiornamento 2022).

Per un ulteriore approfondimento menzioniamo qui i documenti ecclesiali dell'ultimo decennio riguardo al tema della tutela dei minori:

Papa Benedetto XVI

2010 - Discorsi e Comunicato Stampa a Malta.

2010 - Lettera ai cattolici d'Irlanda.

2010 - Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli Ordinari e ai Gerarchi, riguardante le modifiche introdotte dalle Normae de gravioribus delictis.

2010 - Incontro con i Vescovi di Inghilterra, Galles e Scozia nella Cappella della Francis Martin House, Oscott College (Birmingham, 19 settembre 2010).

2010 - Normae de gravioribus delictis, riservate alla CDF, revisione approfondita della Sacramentorum sanctitatis tutela.

2011 - La Congregazione per la Dottrina della Fede invia la Lettera Circolare per assistere le Conferenze Episcopali nello sviluppo di linee guida per gestire i casi di abuso sessuale di minori perpetrati da chierici.

Papa Francesco

2014 - Chirografo per l'istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.

2015 - Statuti della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.

2015 - Lettera Circolare riguardante la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori rivolta ai Presidenti delle Conferenze Episcopali e ai Superiori degli IVC e delle SVA.

2016 - Motu proprio «Come una madre amorevole».

2016 - Lettera del Santo Padre ai Vescovi nella festa dei Santi Innocenti.

2017 - Discorso del Santo Padre Francesco ai membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.

2018 - *Lettera del Santo Padre Francesco al popolo di Dio*, 20 agosto.

2023 - *Vos estis lux mundi*, Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco.

SITOGRAFIA

<https://www.tutelaminorum.org/>

La missione della Tutela Minorum è unire gli sforzi compiuti dalle istituzioni locali di tutela e dai professionisti di tutto il mondo.

<https://www.uisg.org/it/projects/safeguarding/>

Pagina della Commissione tutela UISG per la promozione di una cultura della cura e della salvaguardia all'interno delle congregazioni.

<https://cisv.org/resources/risk-management-safeguarding/safeguarding/>

Per un confronto sulle politiche di tutela dei minori a livello internazionale.

